



## **LINEE GUIDA**

---

### **Esame di abilitazione alla funzione di Revisore Legale**

#### **Prove integrative**



**a cura del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Torino**

## INDICE

---

- **La normativa di riferimento** **pagina 3**
  - **Breve *excursus* della normativa** **pagina 3**
  - **I requisiti di accesso e le modalità di svolgimento delle prove d'esame**  
**pagina 4**
  - **L'abilitazione alla funzione della revisione legale** **pagina 5**
  - **I contatti ed i link utili** **pagina 5**
-

## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*Fonti normative:*

Decreto Legislativo 27.01.2010, nr. 39

Decreto Ministeriale 25.06.2012, n. 146

Decreto 19.01.2016, n. 63

Ordinanza Ministeriale 08.03.2017, n. 136

Nota Ministeriale 31.03.2017, prot. 10084

Ordinanza Ministeriale 26.01.2018, n. 45

## BREVE EXCURSUS DELLA NORMATIVA

A decorrere dalle sessioni di esame dell'anno 2017, sono variate, per intervento legislativo, le modalità di conseguimento dell'abilitazione alla funzione di revisione legale, con l'introduzione di un esame *ad hoc*, il cui accesso è subordinato al possesso di specifici requisiti.

Trattiamo succintamente, di seguito, la relativa evoluzione normativa.

Il D.Lgs. 88 del 27.01.1992 prevedeva due modalità alternative ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale:

- a) sostenimento dell'esame di abilitazione Revisore Legale, indetto in una sessione all'anno presso il Ministero della Giustizia;
- b) sostenimento dell'esame di abilitazione Dottore Commercialista od Esperto Contabile, indetto in due sessioni all'anno presso le Università, altresì equipollente, sin dal 1997, all'esame Revisore Legale.

Con il D.Lgs. 39 del 27.01.2010 il Legislatore ha previsto:

- a) un'unica modalità per ottenere l'abilitazione Revisore Legale, ovvero un esame di abilitazione *ad hoc*;
- b) neo modalità di svolgimento dell'esame, ovvero:
  - ✓ sessioni annuali;
  - ✓ svolgimento presso il MEF (Ministero Economia e Finanza);
  - ✓ contenuti tecnici specifici della prova scritta e di quella orale.

Il Decreto Ministeriale attuativo è stato emanato dopo sei anni, nel 2016; sino ad allora è valsa l'equipollenza fra l'esame di abilitazione professionale e quello revisione legale.

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 63, del 19.01.2016, attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dalle sessioni di esame del 2017, ai fini dell'abilitazione alla revisione legale:

1. coloro che non hanno i requisiti per conseguire l'abilitazione professionale Dottore Commercialista od Esperto Contabile debbano sostenere relativo esame presso il MEF (sessioni annuali);
2. coloro che hanno i requisiti per conseguire l'abilitazione professionale Dottore Commercialista od Esperto Contabile debbano preliminarmente acquisirla e, quindi, concluso il tirocinio triennale di revisione legale, accedere all'"esame integrativo" per ottenere anche tale abilitazione.

Si precisa che sia l'esame per Dottore Commercialista che quello per Esperto Contabile danno accesso all'integrazione per Revisore Legale.

Si rinvia in particolare:

- all'art. 5 lett. c) del Decreto del Ministero della Giustizia 19.01.2016 n. 63;
- alla nota Ministeriale prot. 10084 del 31.03.2017;
- all'Ordinanza Ministeriale del 26.01.2018 n. 45.

<p style="text-align: center;"><b>I REQUISITI DI ACCESSO E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME</b></p>
--

A decorrere dall'anno 2017 sono indette, all'interno delle sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione alle Professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, le prove integrative ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del Decreto 19 gennaio 2016 n. 63.

Per accedere alle prove integrative, finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, il candidato deve:

- aver superato l'esame di abilitazione per la Professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile;
- aver completato il previsto tirocinio triennale presso il Registro dei Praticanti Revisori Legali ed aver ottenuto la comunicazione ufficiale di compiuto tirocinio e di relativa cancellazione dal Registro. Non è infatti prevista la possibilità di ammissione alle prove *"con riserva di presentazione del certificato di compiuto tirocinio"*;
- effettuare la preiscrizione alla prova integrativa presso l'Ufficio Esami di Stato dell'Ateneo ove si desidera sostenere l'esame, nei termini indicati. Successivamente tale preiscrizione andrà confermata secondo le modalità indicate dall'Ufficio Esami di Stato.

Si precisa che in caso di contestuale richiesta di ammissione all'esame di Stato Dottore Commercialista od Esperto Contabile e di sostenimento delle prove integrative, queste ultime saranno espletate presso lo stesso Ateneo; diversamente, coloro che sono già in possesso dell'abilitazione Dottore Commercialista od Esperto Contabile, possono sostenere le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso qualunque Ateneo sede dei predetti esami.

Le prove integrative finalizzate all'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell'art. 11 del Decreto 19/01/2016 n. 63, consistono, salvo eccezionalità, in una prova scritta ed una prova orale.

Non è prevista l'attribuzione di alcun punteggio ma solo di un giudizio positivo o negativo.

Ai fini del superamento delle prove integrative va conseguito un giudizio positivo in ognuna delle prove.

Nello specifico:

- la prova scritta è attinente alle seguenti materie tecnico-professionali e della revisione: gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione. Essa ricomprende, inoltre, un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;
- la prova orale è attinente le medesime materie previste per la prova scritta.

Il tirocinio da Revisore Legale non ha una scadenza temporale.

#### **L'ABILITAZIONE ALLA FUNZIONE DELLA REVISIONE LEGALE**

Superate le prove integrative, l'Università degli Studi rilascia relativa attestazione.

E' cura dell'interessato presentare istanza di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Per l'iscrizione al Registro Revisori Legali si rimanda al link:

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/index.html>

#### **I CONTATTI ED I LINK UTILI**

Per l'Ateneo di Torino, i riferimenti utili della Sezione Esami di Stato sono i seguenti:

Vicolo Benevello, 3/A (terzo piano) - 10124 Torino  
Telefono (+39) 011 6704361-4362-4363-4360-4351 - Email: [esamidistato@unito.it](mailto:esamidistato@unito.it)

E' possibile consultare i testi delle prove scritte delle sessioni precedenti d'esame:  
su sito di UNITO, al link:

<https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato/revisore-legale-prove-integrative/temi-delle-sessioni-precedenti>

nell'area riservata del sito del nostro Ordine, con il percorso:

[https://www.odcec.torino.it/area\\_riservata/testi\\_esame/revisore\\_legale](https://www.odcec.torino.it/area_riservata/testi_esame/revisore_legale)

---